

40

**COMPONENTI DEL TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE DESIGNATI DAL C.P.G.A.**

Sommario

NORMATIVA	3
Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.....	4
Art. 139.....	4
CRITERI	6
Designazione e carico di lavoro dei Consiglieri di Stato componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.....	7
<i>Delibera del 27 gennaio 2011</i>	7
<i>Delibera del 26 settembre 2014</i>	8
APPENDICE STORICA	9
<i>Delibera dell'11 gennaio 2007</i>	10
<i>Delibera del 26 febbraio 2010</i>	10

NORMATIVA

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Art. 139

È istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

- a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione (95);
- b) quattro consiglieri di Stato;
- c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;
- d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri (96).

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione; gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore (97).

Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura (98).

Le somme necessarie saranno iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma (99).

(95) Lettera così modificata dal D.L.C.P.S. 1° ottobre 1947, n. 1696.

(96) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, con la decorrenza indicata nell'articolo 9 dello stesso decreto.

(97) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, con la decorrenza indicata nell'articolo 9 dello stesso decreto.

(98) Il settimo comma, concernente l'indennità spettante ai magistrati del tribunale superiore, è stato abrogato dall'art. 1 L. 18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava ex novo la materia. Per l'indennità attualmente spettante ai predetti magistrati, vedi la L. 1 agosto 1959, n. 704.

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 305 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

CRITERI

Designazione e carico di lavoro dei Consiglieri di Stato componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Delibera del 27 gennaio 2011

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di componente titolare e di componente supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in relazione ai posti che si rendono via via vacanti, viene indetto apposito interpellò, su proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al fine di acquisire la disponibilità da parte dei magistrati interessati a ricoprire l'incarico; il Presidente del Consiglio di Stato designa i magistrati con qualifica di consigliere di Stato di cui all'articolo 139, comma 1, lettera b) del R.D. 11.12.1933, n. 1775;
2. Ove non pervenisse alcun assenso all'interpellò di cui al punto 1) il Consiglio di Presidenza procede alla designazione d'ufficio del componente effettivo o supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, individuandolo di norma fra i magistrati con minore anzianità di ruolo, tenendo conto, altresì, della sussistenza di un'adeguata esperienza nello svolgimento dell'attività giurisdizionale;
3. Si applica una riduzione del carico di lavoro pari alla metà per il componente effettivo che prenda parte in concreto a tutte le udienze presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche con concentrazione in un'unica udienza e con conseguente partecipazione del magistrato alla metà delle udienze;
4. Il componente supplente usufruisce dello sgravio e della concentrazione del carico di lavoro ordinario in proporzione al servizio effettivamente prestato, sulla base di una dichiarazione resa congiuntamente al componente titolare attestante il numero di udienze alle quali ha partecipato, come componente effettivo, presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche;
5. Nelle ipotesi di rinuncia o dimissioni dei consiglieri di Stato designati ai sensi del comma 1, il componente titolare ed il componente supplente permangono in carica fino alla nomina dei rispettivi sostituti, salva la valutazione delle ragioni alla base della cessazione volontaria.
6. E' abrogata la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 26 febbraio 2010.

Delibera del 26 settembre 2014

Il Consiglio di Presidenza ha preso atto della normativa di cui al R.D. 1775/1933 ed è pervenuto alla conclusione che, nel caso di specie, non è *de iure condito* configurabile l'effetto di equipollenza di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza del 7 febbraio 2002. Tale conclusione è indotta dalle seguenti considerazioni:

- 1) i Consiglieri di Stato, così come i Consiglieri di Cassazione, sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte e non dall'Organo di autogoverno; il che lascia intuire che la scelta debba avvenire tra i magistrati che esercitano le loro funzioni in questi consessi;
- 2) la modifica legislativa apportata dal D.L. 24 dicembre 2003 n.354 che ne ha, tra l'altro, modificato anche parte delle norme sulla composizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non ha inteso modificare la previsione sopraindicata di cui all'art. 139 del sopracitato Regio Decreto; anche questo dato lascerebbe presupporre che sia richiesto l'esercizio delle funzioni di Consigliere di Stato e di Consigliere di Cassazione;
- 3) infine si reputa questa interpretazione non contraria ma anzi coerente con la previsione di cui alla delibera del 7 febbraio 2002, atteso che il criterio della specificità è già previsto in detta previsione.

APPENDICE STORICA

Delibera dell'11 gennaio 2007

Il Consiglio di presidenza, visto il carico aggiuntivo, in termini di udienze di merito e udienze istruttorie, connesso al ruolo rivestito, in base a conferimento, di componenti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come giudice speciale di legittimità; considerato, altresì, lo sgravio di carico di lavoro previsto per gli altri componenti togati del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, secondo le disposizioni rese note dal Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione; vista la sentenza della Corte Costituzionale del 26 marzo 1993, n. 118; delibera che in favore dei Consiglieri di Stato, componenti titolari del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è fissato uno sgravio del carico ordinario di lavoro pari al 20%, che comporti, in ogni caso, la partecipazione ad un numero di udienze presso il Consiglio di Stato non superiore a cinque, su base trimestrale.

Delibera del 26 febbraio 2010

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di componente titolare e di componente supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, su proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, previo interpello da espletarsi entro il 31 dicembre di ogni anno onde acquisire le relative disponibilità, il Presidente del Consiglio di Stato designa i magistrati con qualifica di consigliere di Stato di cui all'articolo 139, comma 1, lettera b) del R.D. 11.12.1933, n. 1775.
2. Il Consiglio di Presidenza provvede d'ufficio alla proposta in caso di:
 - a) rinuncia o dimissioni dei consiglieri di Stato designati ai sensi del comma 1;
 - b) sopravvenuta indisponibilità di coloro che hanno partecipato all'interpello;
 - c) mancanza di dichiarazioni di disponibilità.
3. Nei casi di cui al precedente comma, la designazione a componente titolare o supplente avviene, preferibilmente, nei confronti dei consiglieri di Stato residenti a Roma, con minore anzianità di ruolo fra coloro che abbiano prestato effettivo servizio nella qualifica per almeno due anni.
4. Allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, in favore del componente titolare:
 - a) è previsto uno sgravio del carico di lavoro pari ad un terzo di quello ordinario individuato dal Consiglio di Presidenza per i consiglieri di Stato;
 - b) il carico di lavoro presso il Consiglio di Stato è concentrato in modo da consentire la partecipazione a non oltre la metà delle udienze o adunanze ordinariamente previste.
5. Il componente supplente usufruisce dello sgravio e della concentrazione del carico di lavoro ordinario in proporzione al servizio effettivamente prestato, sulla base di una dichiarazione resa congiuntamente al componente titolare attestante il numero di udienze alle quali ha partecipato presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), il componente titolare ed il componente supplente permangono in carica fino alla nomina dei rispettivi sostituti.
7. E' abrogata la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 11 gennaio 2007.